SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 luglio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 166

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 24 giugno 2008.

Approvazione dei modelli di Certificati di Sicurezza.

08A04839

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 2008.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di San Cipriano D'Aversa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 19 marzo 2008, registrato alla Corte dei conti in data 1° aprile 2008, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Cipriano D'Aversa (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dott.ssa Silvana Riccio, dal viceprefetto dott. Giuseppe Marani e dal dirigente di II fascia dott. Sebastiano Giangrande;

Considerato che il prefetto dr.ssa Silvana Riccio non può proseguire nell'incarico per sopravvenute esigenze di servizio;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione del prefetto dott.ssa Silvana Riccio in seno alla predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2008;

Decreta:

Il dott. Marcello Palmieri - prefetto a riposo - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di San Cipriano D'Aversa (Caserta), in sostituzione del prefetto dott.ssa Silvana Riccio.

Dato a Roma, addì 23 giugno 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2008
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 8, foglio n. 80

08A04931

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 giugno 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni, relativi all'emissione del 16 giugno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 62939 del 6 giugno 2008, che ha disposto per il 16 giugno 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 62939 del 6 giugno 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 giugno 2008;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 giugno 2008 il prezzo medio ponderato dei BOT a trecentosessantaquattro giorni è risultato pari a 95,574.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i BOT a trecentosessantaquattro giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 95,798 ed a 94,666.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A04998

DECRETO 16 giugno 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 16 giugno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 63159 del 6 giugno 2008, che ha disposto per il 16 giugno 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 63159 del 6 giugno 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 giugno 2008;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 giugno 2008 il prezzo medio ponderato dei BOT a centosessantacinque giorni è risultato pari a 98,028.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i BOT a centosessantacinque giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,132 ed a 97,595.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A04999

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 13 novembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Cristina Gimeno Blas, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 12 aprile 2007 (prot. n. 3575) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 19 ottobre 2007 (prot. n. 10172/PC 31) e relativi allegati con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 3 aprile 2007, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: Licenciado en Psicologia, conseguito il 15 marzo 1989 presso l'Università di Valencia; titolo di abilitazione all'insegnamento: Certificado de Aptitud Pedagogica, rilasciato il 9 marzo 2006 dall'Università Complutense di Madrid; posseduto da Maria Cristina Gimeno Blas, nata a Calatayud, il 1° febbraio 1965, di cittadinanza comunitaria;

ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nella classi di concorso: 46/A: «Lingue e civiltà straniere» - Spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 13 novembre 2007

Il direttore generale: DUTTO

08A04930

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 giugno 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Coester Juliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206/2007 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Coester Juliana, nata a Porto Allegre (Brasile) il 23 maggio 1972, cittadina tedesco-brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di «Psicologa» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «Psicologa»;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Titulo de Psicologo» presso la «Pontificia Universidade Catòlica do Rio Garande do Sul» il 2 agosto 1998;

Considerato che la richiedente è stata iscritta presso il «Conselho Federal de Psicologia 7º Regiao» dal 25 luglio 1998 al 20 dicembre 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 marzo 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Coester Juliana, nata a Porto Allegre (Brasile) il 23 maggio 1972, cittadina tedesco-brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Psicologi», sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 11 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A04925

DECRETO 11 giugno 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Peters Salete, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Peters Salete, nata a Quatro Pontes (Brasile) il 20 novembre 1960, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Psicologa», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Psicologa»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «diploma de Licenciada em Filosofia», conseguito presso l'«Universidade Sao Francisco» in data 1° marzo 1998 e del «Titulo de Psicologa» conseguito presso la «Uniararas Centro Universitario Herminio Ometto» in data 21 dicembre 2005;

Considerato inoltre che è iscritta al «Conselho Regional de Psicologia do Panama» dal 17 febbraio 2006 al 7 maggio 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 marzo 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistenti in prova attitudinale sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Psicologia clinica e della salute, 2) Psicologia dinamica, 3) Legislazione e deontologia professionale;

Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Peters Salete, nata a Quatro Pontes (Brasile) il 20 novembre 1960, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Psicologi» sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguente materie: 1) Psicologia clinica e della salute, 2) Psicologia dinamica, 3) Legislazione e deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 giugno 2008

Il direttore generale: D'ALESSANDRO

ALLEGATO *A*

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) la prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

c) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla matena indicata nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.

d) l'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2;

e) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez A - settore civile ambientale.

08A04924

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 giugno 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Sabine Marti, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1999, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Sabine Marti;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione francese «Licence Histoire»; «Maîtrise d'Histoire»; Concours extern public 1 - IUFM;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 19 novembre 2007, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC con prova orale aggiuntiva, presso il centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento con successo della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 12 giugno 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Maîtrise d'Histoire» conseguito nell'anno accademico 2002-2003 presso la Université De Nice-Sophia Antipolis - Francia;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Concours extern public 1 - IUFM» conseguito nella sessione 2006 presso l'Accademia di Nizza - preparazione al concorso di reclutamento dei professori delle scuole materne ed elementari, posseduto dalla prof.ssa Sabine Marti, di cittadinanza francese, nata a Nizza (Francia) il 2 luglio 1981, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente:

nella scuola dell'infanzia;

nella scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A04929

DECRETO 26 giugno 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ilde Frank, delle qualifiche professionali acquisite in Paese non appartenente all'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla sig.ra Ilde Frank;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione croato Diploma o Stečenoj Visokoj Stručnoj spremi «Professor Matamatike» e ad ulteriore formazione Certificato di integrazione professionale per l'insegnamento dell'informatica nelle scuole medie superiori conseguito il 19 dicembre 1992 presso l'Università di Lubiana;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i

beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica in quanto ha studiato per dodici anni in scuole straniere con insegnamento in lingua italiana;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al già citato decreto legislativo n. 206/2007;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 6 giugno 2008, indetta, ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Accertato che l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

Diploma o Stečenoj Visokoj Stručnoj spremi «Professor Matematike» rilasciato dall'Università «Vladimir Bakarić» di Fiume il 5 maggio 1986;

«Potrdilo o uspešno končanem izpopolnjevanju strokovne izobrazbe» certificato di integrazione professionale per l'insegnamento dell'informatica nelle scuole medie superiori conseguito il 19 dicembre 1992 presso l'Università di Lubiana,

posseduto dalla cittadina comunitaria (italo/slovena) Ilde Frank, nata a Rijeka (Fiume) Jugoslavija il 28 marzo 1960, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

42/A «Informatica»;

47/A «Matematica»;

48/A «Matematica applicata».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A04927

DECRETO 26 giugno 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Isabel Cecina Cutini, delle qualifiche professionali acquisite in Paese non appartenente all'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla sig.ra Isabel Cecina Cutini;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione argentino «Profesora de Enseñanza Primaria» e ad ulteriore formazione italiana, esami di linguistica generale e letteratura spagnola I conseguiti presso l'Università degli studi di Trieste;

Vista la dichiarazione del Consolato d'Italia in Mendoza che attesta che il titolo di formazione professionale, diploma di istruzione superiore: «Profesora de

Enseñanza Primaria» abilita in Argentina all'insegnamento nella scuola primaria per gli alunni di età compresa tra il quinto ed il quattordicesimo anno di età;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 21 novembre 2005, il certificato di conoscenza della lingua italiana - livello C2 - CELI 5 DOC, presso il centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che il titolo di formazione ammesso al riconoscimento soddisfa le condizioni poste all'art. 21, comma 1, lettera *a)* e *b)* del già citato decreto legislativo n. 206/2007;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 6 giugno 2008, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Accertato che l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione, diploma di istruzione superiore «Profesora de Enseñanza Primaria» rilasciato il 10 agosto 1982 dalla Escuela Normal Superior «Tomas Godoy Cruzi» di Mendoza (Argentina), posseduto dalla cittadina italo-argentina Cutini Isabel Cecina nata a Cholele-Choel Rio Negro (Argentina) il 4 aprile 1958, comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per detta persona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di spagnolo nella scuola secondaria di primo grado, solo per la classe di concorso 45/A «Lingua straniera».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A04928

DECRETO 1° luglio 2008.

Definizione del numero complessivo dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie - Anno accademico 2008-2009.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, il comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, modificato dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica» e, in particolare l'art. 7;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2008-2009, riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione del fabbisogno nazionale di laureati specialisti delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2008-2009, effettuata dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche;

Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264/1999;

Ritenuto di condividere le considerazioni espresse dal tavolo tecnico istituito con decreto 25 febbraio 2008 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle Conferenze dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione dei veterinari;

Considerato che la predetta rilevazione mette in luce per alcuni corsi di laurea specialistica carenze o eccedenze tra offerta formativa ed esigenze regionali;

Considerato che l'attivazione dei predetti corsi soltanto in alcuni atenei rende ancora inattuabile il riequilibrio in ambito nazionale e regionale per alcune figure professionali, stante l'impossibilità di programmare gli accessi nelle università in cui i corsi non risultano attivati;

Ritenuto, in particolare, di considerare che la formazione è direttamente legata alle richieste di funzioni dirigenziali nella relativa area professionale di ciascun territorio;

Ritenuto a tal fine di fare riferimento alle esigenze delle singole regioni e province autonome coordinando la programmazione degli atenei che operano in ambito regionale al fine di pervenire quanto più possibile al riequilibrio tra le proposte formative degli atenei e le necessità di ciascuna regione e provincia autonoma disponendo, qualora necessario, la non attivazione di nuovi corsi;

Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2008/2009 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2008/2009, il numero complessivo dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie è determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato:

Classe di afferenza e tipologia di corso	n. posti comunitari e non comunitari residenti all'estero	n. posti stranieri residenti all'estero
Classe SNT-SPEC/1 Scienze infermieristiche e ostetriche	916	27
Classe SNT-SPEC/2 Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione	342	12
Classe SNT-SPEC/3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche	379	13
Classe SNT-SPEC/3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali	150	9
Classe SNT-SPEC/4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione	144	14

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2008

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO

Atenei	Determinazione numero posti per gli accessi ai corsi di laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie a.a. 2008/2009				
	SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE SNT-SPEC/1	SCIENZE DELLE PROFES.SANITARIE DELLE RIABILITAZIONE SNT-SPEC/2	SCIENZE DELLE PROFES. SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE SNT-SPEC/3	SCIENZE DELLE PROFES. SANITARIE TECNICHE ASSISTENZIALI SNT-SPEC/3	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE SNT-SPEC/4
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari	30	20	10	10	10
Bologna	25				
Brescia	20				
Cagliari					
Catania	25	39	25	25	
Catanzaro "Magna Graecia"	50				
Chieti	30				
Ferrara	20	12	10		
Firenze	30	15	20	10	15
Foggia	20				
Genova	45	20	13	7	
L'Aquila	30	20	12	8	16
Messina		50	30		
Milano	25	20	20	15	40
Milano Bicocca	30				
Milano "S.Raffaele"					
Milano Cattolica "S. Cuore"	55				
Modena e Reggio Emilia	20				
del Molise					20
Napoli "Federico II"	30	20	20	15	15
Napoli Seconda Università	30				
Padova	25	10	15		
Palermo					
Parma	20				
Pavia	15		15	10	
Perugia					
Pisa	20	15	20	10	10
Politecnica delle Marche					
Roma "La Sapienza" I Facoltà	80	24	80	40	8
Roma "La Sapienza" II Facoltà	48		24		
Roma "Tor Vergata"	60	24	40		
Roma "Campus Bio Medico"					
Sassari	18				
Siena	15	15	15		10
Torino	25	10	10		
Trieste	30				
Udine		15			
Varese " Insubria"					
Vercelli Piemonte Orientale "A. Avogadro"	15				
Verona	30	13			
Totale	916	342	379	150	144

08A04859

DECRETO 1° luglio 2008.

Definizione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, il comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale si è provveduto alla determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2008-2009, riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione del fabbisogno nazionale, relativo alle varie professioni sanitarie per l'anno accademico 2008- 2009, effettuata dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche;

Vista l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Viste le considerazioni espresse dal tavolo tecnico istituito con decreto 25 febbraio 2008 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle Conferenze dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione degli ordini veterinari italiani;

Ritenuto di accogliere i criteri di cui alle richiamate considerazioni circa la necessità di correlare l'offerta potenziale formativa per ciascuna figura professionale, al fabbisogno sanitario a livello nazionale;

Ritenuto, conseguentemente, di accogliere l'offerta potenziale formativa definita da ciascuna Università qualora risulti complessivamente, al di sotto del fabbisogno professionale;

Ritenuto invece di definire in riduzione l'offerta potenziale formativa qualora risulti complessivamente al di sopra del fabbisogno professionale riconducendola ai fabbisogni dei rispettivi ambiti regionali o di quelli limitrofi;

Ritenuto, pertanto, di determinare per l'anno accademico 2008/2009 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie;

Considerato di dover disporre la ripartizione degli stessi fra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2008/2009, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie è determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

Corsi di laurea	**n. posti comunitari e non comunitari residenti in Italia**	**n. posti stranieri residenti estero**
Classe SNT/1:		
- c.d.l. in Infermieristica	n. 14.635	n. 441
- c.d.l. in Ostetricia	n. 973	n. 69
- c.d.l. Infermieristica pediatrica	n. 325	n. 9
Classe SNT/2:		
- c.d.l. in Podologia	n. 174	n. 17
- c.d.l. in Fisioterapia	n. 2334	n. 113
- c.d.l. in Logopedia	n. 496	n. 34
- c.d.l. in Ortottica e Assistenza Oftalmologica	n. 228	n. 27
- c.d.l. in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva	n. 346	n. 31
- c.d.l. in Tecnica della riabilitazione Psichiatrica	n. 369	n. 28
- c.d.l. in Terapia occupazionale	n. 235	n. 17
- c.d.l. in Educazione professionale	n. 798	n. 26
Classe SNT/3		
- c.d.l. in Tecniche audiometriche	n. 102	n. 16
- c.d.l. in Tecniche di laboratorio biomedico	n. 1151	n. 79
- c.d.l. in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia	n. 1533	n. 63
- c.d.l. in Tecniche di neurofisiopatologia	n. 129	n. 20
- c.d.l. in Tecniche ortopediche	n. 128	n. 8
- c.d.l. in Tecniche audioprotesiche	n. 300	n. 22
- c.d.l. in Tecniche in fisiopatologia Cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	n. 163	n. 15
- c.d.l. in Igiene dentale	n. 545	n. 41
- c.d.l. in Dietistica	n. 321	n. 42
Classe SNT/4		
- c.d.l. in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	n. 888	n. 48
- c.d.l. in Assistenza sanitaria	n. 291	n. 15

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta, per singolo corso di laurea, nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni in data 16 maggio 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2008

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO

ATENEI	Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/1		
	Professioni sanitarie Infermieristiche e professione sanitaria Ostetrica		
	INFERMIERISTICA	**OSTETRICIA**	**INFERMIERISTICA PEDIATRICA**
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari	774	29	
Bologna	592	30	
Brescia	400	25	
Cagliari	211	20	
Catania	98	20	
Catanzaro "Magna Graecia"	450		
Chieti	225	12	
Ferrara	205	20	
Firenze	450	30	
Foggia	87	41	
Genova	350	30	10
L'Aquila	247	10	
Messina	520	25	50
Milano	640	45	20
Milano Bicocca	300	40	
Milano S.Raffaele	70		
Milano Cattolica "S. Cuore"	525	25	
Modena e Reg. Emilia	315	32	
del Molise	70	15	
Napoli Federico II	300	40	50
Napoli Seconda Università	370	40	30
Padova	545	30	32
Palermo	170	25	
Parma	210	28	
Pavia	200	20	
Perugia	253	25	
Pisa	300	20	30
Politecnica delle Marche	375	30	
Roma "La Sapienza" I Facoltà	1.683	50	30
Roma "La Sapienza" II Facoltà	121	34	
Roma "Tor Vergata"	900	40	20
Roma Campus Bio Medico	70		
Sassari	135	9	
Siena	236	10	
Torino	745	25	30
Trieste	80	15	
Udine	160	20	
Varese " Insubria"	130	20	
Vercelli Piemonte Orientale	440	25	23
Verona	683	18	
Totale	**14.635**	**973**	**325**

ATENEI	Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/2			
	Professioni sanitarie della Riabilitazione			
	PODOLOGIA	**FISIOTERAPIA**	**LOGOPEDIA**	**ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA**
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari		156	20	9
Bologna	15	54	7	6
Brescia		90		
Cagliari		20		
Catania		15	8	5
Catanzaro "Magna Graecia"	15	75	20	20
Chieti		66		8
Ferrara		65	9	5
Firenze	10	62	7	10
Foggia		35	25	
Genova	15	120	15	10
L'Aquila		100		8
Messina		63	10	8
Milano	20	90	40	15
Milano Bicocca		60		
Milano S.Raffaele		35		
Milano Cattolica "S. Cuore"		57	45	10
Modena e Reggio Emilia		35	7	
del Molise				
Napoli Federico II		100	20	20
Napoli Seconda Università	20	100	60	10
Padova		92	25	10
Palermo	15	35	25	10
Parma		35	7	10
Pavia		40		15
Perugia	5	25		
Pisa	15	29	8	
Politecnica delle Marche		30		
Roma "La Sapienza" I Facoltà		196	35	12
Roma "La Sapienza" II Facoltà	24	20		
Roma "Tor Vergata"	20	104	25	16
Roma Campus Bio Medico				
Sassari		23	18	
Siena		29	20	6
Torino		53	25	5
Trieste		30		
Udine		30		
Varese " Insubria"		40		
Vercelli Piemonte Orientale		60		
Verona		65	15	
Totale	**174**	**2.334**	**496**	**228**

ATENEI	Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/2			
	Professioni sanitarie della Riabilitazione			
	TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	**TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA**	**TERAPIA OCCUPAZIONALE**	**EDUCAZIONE PROFESSIONALE**
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari		42		40
Bologna				37
Brescia		10		60
Cagliari				
Catania		20		
Catanzaro "Magna Graecia"	15			28
Chieti			31	
Ferrara		7		30
Firenze	8			30
Foggia				25
Genova		15		40
L'Aquila	20	20	20	20
Messina	10			
Milano	50	25	20	60
Milano Bicocca	25			
Milano S.Raffaele				
Milano Cattolica "S. Cuore"	12	18	30	
Modena e Reggio Emilia		14		
del Molise		15		
Napoli Federico II				
Napoli Seconda Università	55	20		
Padova	12		15	58
Palermo	12	30		
Parma				
Pavia	15	15	15	30
Perugia				
Pisa	10	15	30	
Politecnica delle Marche				40
Roma "La Sapienza" I Facoltà	50	18	60	
Roma "La Sapienza" II Facoltà		18	14	
Roma "Tor Vergata"	40	16		50
Roma Campus				
Sassari		9		
Siena				
Torino	12	20		150
Trieste				
Udine				50
Varese " Insubria"				50
Vercelli Piemonte Orientale				
Verona		22		
Totale	**346**	**369**	**235**	**798**

ATENEI	Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/3			
	Professioni sanitarie Tecniche (area tecnico-diagnostica)			
	TECNICHE AUDIOMETRICHE	**TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO**	**TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA**	**TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA**
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari	9	33	35	5
Bologna		22	40	12
Brescia		30	35	
Cagliari		15	20	
Catania	5	20	10	6
Catanzaro "Magna Graecia"		30	60	14
Chieti		21	26	
Ferrara	5	16	40	
Firenze	5	25	55	5
Foggia		35	38	
Genova		25	40	
L'Aquila		21	30	
Messina		25	10	5
Milano	15	50	45	12
Milano Bicocca		25	30	
Milano S.Raffaele				
Milano Cattolica "S. Cuore"		45	55	8
Modena e Reggio Emilia		16	60	
del Molise				
Napoli Federico II	10	45	55	10
Napoli Seconda Università		45	55	
Padova	4	20	71	7
Palermo		30	32	
Parma	10	16	23	
Pavia		15	35	10
Perugia		25	22	
Pisa	12	25	30	5
Politecnica delle Marche		7	25	
Roma "La Sapienza" I Fac.	12	200	190	5
Roma "La Sapienza" II Fac.		29	48	5
Roma "Tor Vergata"	10	45	35	5
Roma Campus			70	
Sassari				
Siena	5	25	15	5
Torino		57	67	10
Trieste		15	18	
Udine		15	30	
Varese " Insubria"		15	15	
Vercelli Piemonte Orientale		23	25	
Verona		45	43	
Totale	**102**	**1.151**	**1.533**	**129**

ATENEI	Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/3				
	Professioni sanitarie Tecniche (area tecnico-assistenziali)				
	TECNICHE ORTOPEDICHE	**TECNICHE AUDIOPROTESICHE**	**TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE**	**IGIENE DENTALE**	**DIETISTICA**
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari		19	10	29	8
Bologna	15			20	6
Brescia				15	10
Cagliari				15	
Catania		5	10	5	8
Catanzaro "Magna Graecia"		15			15
Chieti			10	5	10
Ferrara		15		10	6
Firenze	10	5		10	10
Foggia					25
Genova			10	30	20
L'Aquila				5	10
Messina		8		5	8
Milano	25	25	10	40	25
Milano Bicocca				20	
Milano S.Raffaele				25	
Milano Cattolica "S. Cuore"	8		25	25	15
Modena e Reggio Emilia			11	10	6
del Molise					12
Napoli Federico II	10	10	25	10	30
Napoli Seconda Università		10		15	
Padova		28		29	10
Palermo				5	8
Parma		10			
Pavia	15		10	10	15
Perugia					5
Pisa		25	5	15	10
Politecnica delle Marche				20	
Roma "La Sapienza" I Facoltà	15	12	5	40	12
Roma "La Sapienza" II Facoltà	15		5		
Roma "Tor Vergata"	15	10	5	20	12
Roma Campus Biomedico					
Sassari				9	
Siena		80	5	8	10
Torino		10		30	15
Trieste				20	
Udine					
Varese " Insubria"			5	13	
Vercelli Piemonte Orientale				20	
Verona		13	12	12	
Totale	**128**	**300**	**163**	**545**	**321**

ATENEI	Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/4	
	Professioni tecniche della Prevenzione	
	TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO	**ASSISTENZA SANITARIA**
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari	71	20
Bologna	28	
Brescia	20	50
Cagliari		30
Catania		
Catanzaro "Magna Graecia"		
Chieti	24	31
Ferrara		
Firenze	35	20
Foggia		
Genova	15	10
L'Aquila	20	
Messina	30	
Milano	25	25
Milano Bicocca		
Milano S.Raffaele		
Milano Cattolica "S. Cuore"	40	10
Modena e Reggio Emilia		
del Molise	25	
Napoli Federico II	30	
Napoli Seconda Università	50	
Padova	27	25
Palermo	25	
Parma	29	
Pavia	20	
Perugia	25	25
Pisa	40	
Politecnica delle Marche	40	
Roma "La Sapienza" I Facoltà	88	30
Roma "La Sapienza" II Facoltà	24	
Roma "Tor Vergata"	20	
Roma Campus		
Sassari	27	
Siena	25	15
Torino	30	
Trieste		
Udine	30	
Varese " Insubria"		
Vercelli Piemonte Orientale		
Verona	25	
Totale	**888**	**291**

08A04860

DECRETO 1° luglio 2008.

Definizione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica/magistrale in odontoiatria e protesi dentaria - Anno accademico 2008-2009.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, il comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visti i decreti ministeriali rispettivamente in data 28 novembre 2000 e 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate le classi delle lauree specialistiche/magistrali;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 e, in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2008-2009 riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione del fabbisogno nazionale, relativo alla professione di odontoiatra per l'anno accademico 2008-2009, effettuata dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche;

Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Viste le considerazioni condivise dal Tavolo tecnico istituito con decreto 25 febbraio 2008 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle Conferenze dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione degli ordini dei veterinari italiani;

Ritenuta, in particolare, la opportunità di definire l'offerta formativa degli atenei correlandola alla richiamata rilevazione attraverso una progressiva riduzione su base pluriennale;

Ritenuto di condividere che la formazione professionale degli odontoiatri richieda esercitazioni specifiche e che, allo scopo, debba risultare indispensabile l'effettivo utilizzo da parte degli studenti di dotazione tecnica (poltrone attrezzate, c.d. riuniti), atta a garantire una formazione di qualità e il cui rapporto ottimale si ritiene debba essere di almeno un «riunito» per ogni studente;

Ritenuto, pertanto, di dover considerare il fattore di criticità risultante dall'anno di fabbricazione di alcuni «riuniti», la percentuale del loro utilizzo quando trattasi di poltrone attrezzate in convenzione e la loro ubicazione in strutture poste a distanza dalla sede del corso di laurea, quali elementi che incidono in maniera preponderante per la formazione clinica professionalizzante;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2008/2009 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in odontoiatria e protesi dentaria ;

Ritenuto di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2008/2009, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica/magistrale in odontoiatria e protesi dentaria sono determinati in numero di 802.

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati n. 748 posti, ripartiti fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto, e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 54 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2008

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea specialistica/magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria anno accademico 2008-2009

Università	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*
Bari	35
Bologna	28
Brescia	17
Cagliari	19
Catania	22
Chieti	36
Ferrara	13
Firenze	22
Foggia	13
Genova	28
L'Aquila	13
Messina	24
Milano	52
Milano "Bicocca"	19
Milano Cattolica "S.Cuore"	20
Modena e Reggio Emilia	15
Napoli "Federico II"	18
Napoli Seconda Università	23
Padova	28
Palermo	15
Parma	18
Pavia	19
Perugia	4
Pisa	8
Politecnica delle Marche	22
Roma "La Sapienza" I Facoltà	57
Roma - "Tor Vergata"	31
Sassari	19
Siena	21
Torino	38
Trieste	15
Varese Insubria	19
Verona	17
Totale	**748**

08A04946

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 luglio 2008.

Dichiarazione ufficiale dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» destinati all'esportazione negli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;

Visto il regolamento n. 884/2001 della Commissione del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e, in particolare, l'art. 5;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 agosto 2006, recante «Vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.)»;

Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che all'art. 1, comma 1047, stabilisce che le funzioni di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi che assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante il regolamento di riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 giugno 2008, recante «Interventi intesi a rafforzare il sistema di gestione del vino DOCG» Brunello di Montalcino;

Vista la circolare n. 2008-2 del Department of the Treasury Alchool and Tobacco Tax and Trade Bureau, con la quale viene, tra l'altro, stabilito che tutti gli importatori di vino a DOCG Brunello di Montalcino, a partire dal 23 giugno 2008, debbono dotarsi di un'apposita dichiarazione del Governo italiano che attesti che l'annata ed il marchio del vino a DOCG Brunello di Montalcino siano conformi ai requisiti del disciplinare di produzione e che il prodotto sia commerciabile come tale in Italia;

Considerata l'opportunità di evitare che le esportazioni del vino a DOCG Brunello di Montalcino negli Stati Uniti d'America siano indistintamente oggetto di provvedimenti di fermo del prodotto da parte delle competenti autorità statunitensi;

Ritenuto necessario — al fine di salvaguardare a livello nazionale ed internazionale l'immagine del vino Brunello di Montalcino e consolidare il rapporto di fiducia con il consumatore — di adottare interventi volti al rafforzamento del sistema dei controlli;

Ritenuto di affidare temporaneamente all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, ferma restando la competenza dei diversi attori coinvolti nel processo di certificazione, l'incarico di attestare ufficialmente le partite di vino a DOCG Brunello di Montalcino destinate all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America;

Decreta:

Art. 1.

Dichiarazione di conformità per l'esportazione negli Stati Uniti d'America

1. L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - Ufficio periferico di Firenze - (di seguito ICQ - Ufficio di Firenze) è l'organo ufficiale di controllo preposto al rilascio di una dichiarazione di conformità del vino a DOCG Brunello di Montalcino (di seguito dichiarazione).

2. La dichiarazione viene rilasciata dall'ICQ - Ufficio di Firenze a seguito di richiesta da parte delle ditte che esportano vino a DOCG Brunello di Montalcino negli Stati Uniti d'America.

3. La dichiarazione, redatta conformemente allo schema allegato al presente decreto, è costituita da un originale e due copie, recanti il medesimo numero di protocollo e data.

Art. 2.

Procedimento per il rilascio della dichiarazione

1. Gli esportatori presentano la richiesta di rilascio della dichiarazione all'ICQ - Ufficio di Firenze, con istanza scritta in bollo.

2. L'istanza deve contenere:

1) il nome e/o la ragione sociale del soggetto richiedente, il numero di partita IVA o il codice fiscale e l'indicazione della sede legale;

2) l'indicazione dei numeri di lotto, della serie e del numero delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato recati dalle partite di prodotto che si intende esportare negli Stati Uniti d'America;

3) l'indicazione esatta del luogo ove sono detenute le partite di prodotto;

4) nel caso di imbottigliatore, la dichiarazione di aver proceduto all'imbottigliamento delle partite per le quali viene chiesto il rilascio della dichiarazione.

3. L'istanza di cui al comma 2 è corredata delle copie dei certificati di idoneità delle partite di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 164/1992 o, nel caso di commerciante di prodotto imbottigliato da terzi, da copia delle fatture e dei documenti di accompagnamento relativi alle operazioni di acquisto.

4. L'ICQ - Ufficio di Firenze verifica la tracciabilità di ciascuna delle partite di vino oggetto di esportazione, anche avvalendosi della consultazione di sistemi informativi automatizzati predisposti ai fini dell'applicazione del piano dei controlli, e, tenuto conto degli atti eventualmente prodotti dal comitato di garanzia di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2008, citato in premessa, rilascia la dichiarazione di conformità.

5. Il procedimento si conclude nel termine di quindici giorni dal momento della ricezione dell'istanza.

6. Il termine di cui al comma 5 è elevato a trenta giorni nel caso di operatori diversi dagli imbottigliatori e di operatori sottoposti alle misure adottate in applicazione dell'art. 5 del regolamento della Commissione n. 884/01 del 24 aprile 2001.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica fino al 31 dicembre 2008.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2008

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 201

ALLEGATO

ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO
DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
UFFICIO di FIRENZE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL GOVERNO ITALIANO
PER LA DENOMINAZIONE D'ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
"BRUNELLO DI MONTALCINO"

Prot. n. __________

Io,____

in qualità di Direttore dell'Ufficio di Firenze dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari,

visto il D.M. 9 giugno 2008 recante "interventi intesi a rafforzare il sistema di gestione del vino DOCG Brunello di Montalcino", che ha istituito il Comitato di Garanzia con il compito di coordinamento e supervisione dell'attività di controllo sulla produzione del vino DOCG "Brunello di Montalcino";

visto il D.M. 3 luglio 2008 recante "Dichiarazione ufficiale dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita "Brunello di Montalcino" destinati all'esportazione negli Stati Uniti d'America";

vista l'istanza di rilascio della dichiarazione di conformità prot. n________ del______ e la relativa documentazione prodotta;

dichiaro che:

la partita di vino a Denominazione d'Origine Controllata e Garantita (DOCG) "Brunello di Montalcino" contraddistinta dalle seguenti indicazioni,

numero di lotto: _______________;

annata: _____________________;

marchio/i: ____;

distribuita da (nome/ragione sociale, sede):

____;

imbottigliata da (nome/ragione sociale, sede):

____;

è conforme ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione della Denominazione d'Origine Controllata e Garantita (DOCG) "Brunello di Montalcino" ed è commerciabile così come in Italia.

(data/firma/timbro) ________________________________

08A04940

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 giugno 2008.

Riconoscimento, al sig. Bernard Marichal, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione:

Vista l'istanza del 28 novembre 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Bernard Marichal, nato a Courtrai (Belgio) il giorno 10 agosto 1955, di cittadinanza belga, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Docteur en Médecine, chirurgie et accouchements» in data 19 luglio 1980 conseguito presso la Université Catholique de Lonvain - Belgio, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Docteur en Médecine, chirurgie et accouchements» conseguito presso la Université Catholique de Louvain - Belgio, in data 19 luglio 1980 dal sig. Bernard Marichal, nato a Courtrai (Belgio) il giorno 10 agosto 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Bernard Marichal è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A04926

DECRETO 26 giugno 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Flonic.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000 e 24 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modificazioni;

Vista la domanda del 13 marzo 2008, con cui l'impresa Genetti GmbH Srl, con sede in Merano (Bolzano), via Parini, 4/a, ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto Teppeki ivi registrato al n. 5691-00 a nome dell'impresa ISK Biosciences Europe S.A. (Belgio) con sede in 480 Av. Louise bte 12, 1050 Bruxelles (Belgio);

Vista la comunicazione del Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Teppeki e con il numero di registrazione 12225 del 18 ottobre 2007, a nome dell'impresa ISK Biosciences S.A;

Considerato che il prodotto di riferimento Teppeki autorizzato in Italia al n. 12225, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Genetti GmbH Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome Flonic;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Genetti GmbH Srl con sede Merano (Bolzano), via Parini, 4/a, l'autorizzazione n. 14346/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario nocivo per gli organismi acquatici. Il prodotto importato viene denominato FLONIC.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa Menora GmbH, Metahofgasse 30 8020 Graz (Austria).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nella taglia da g 500.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

FLONIC

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Insetticida sistemico per il controllo delle principali specie di afidi the attaccano le culture di melo, pero, pesco, susino, pomodoro, melone, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca e zucchino e per il controllo della mosca bianca su pomodoro e cucurbitacee

Composizione:

FLONICAMID puro	g 50
Coformulanti	q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Frasi di rischio: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

ISK BIOSCIENCES EUROPE SA
Avenue Louise 480 bte 12, 1050 Brusselles, Belgium

Autorizzazione n. 5691-00

Officina di produzione :
ISHIHARA SANGYO KAISHA Ltd

Importato dalla Germania da:
Genetti GmbH, Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)
Tel +39 0473 55.02.15

Officina riconfezionamento / rietichettatura:
Menora GmbH – Metahofgasse, 30 – 8020 Graz (Austria)

Registrazione n. xxxxx del xx/xx/xxxx / I.P.

Contenuto Netto: g 500 **Partita n.**

Norme precauzionali: Conservare in luogo fresco e al riparo dall'umidità

Informazioni mediche:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
FLONIC è un insetticida sistemico specifico per il controllo degli afidi the attaccano le colture di melo, pero, pesco, susino, pomodoro, melone, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca e zucchino (in pieno campo e in serra) e per il controllo della mosca bianca su orticole (pomodoro e cucurbitacee).

COLTURE, PARASSITI CONTROLLATI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO

Melo e Pero
Contro afide grigio del melo *(Dysaphis plantaginea)*, afide verde del melo *(Aphis pomi)* e afide grigio del pero *(Dysaphis pyri)*. Intervenire alla comparsa dell'infestazione, in genere all'inizio della primavera quando si sviluppano i primi germogli, alla dose di 0,12-0,14 Kg/ha. Utilizzare volumi d'acqua di 200-1000 litri/ha (eccezionalmente 1500 litri/ha) a seconda del tipo di coltura, dello stadio di sviluppo e dell'attrezzatura di distribuzione impiegata.
Si raccomanda di utilizzare la dose più elevata (0,14 Kg/ha) per il controllo dell'afide grigio del melo.
Ripetere i trattamenti (fino ad un massimo di 3 per anno) a distanza di 14-21 giorni.

Pesco e susino
Contro afide verde del pesco *(Myzus persicae)*, *Brachycaudus helichrysi* ed afide farinoso del susino *(Hyalpterus pruni)* intervenire alla comparsa dell'infestazione, in genere all'inizio della primavera quando si sviluppano i primi germogli, alla dose di 0,12-0,14 Kg/ha in funzione della severità dell'attacco; per infestazioni iniziali impiegare la dose più bassa. Utilizzare volumi d'acqua di 200-1000 L/ha (eccezionalmente 1500 L/ha) a seconda del tipo di coltura, dello stadio di sviluppo a dell'attrezzatura di distribuzione impiegata. Ripetere i trattamenti (fino ad un massimo di 2 per anno) a distanza di 14-21 giorni.

Pomodoro (in campo e in serra)
Contro afidi *(Myzus persicae* e *Aphis gossypii)* intervenire alla comparsa dell'infestazione (in particolare in serra quando più del 5% delle foglie sono infestate da uno o più individui), alla dose di 0,10-0,12 Kg/ha in funzione della severità dell'attacco; per infestazioni iniziali impiegare la dose più bassa. Utilizzare volumi d'acqua di 400-1000 litri/ha a seconda dello sviluppo della vegetazione. Ripetere i trattamenti (fino ad un massimo di 3 per anno) a distanza di 7-14 giorni.

Cucurbitacee (melone cetriolo cetriolino cocomero zucca zucchino) sia in campo che in serra.
Contro afidi *(Aphis gossypii)* intervenire alla comparsa dell'infestazione (in particolare in serra quando più del 5% delle foglie sono infestate da uno o più individui), alla dose di 0,10 Kg/ha. Utilizzare volumi d'acqua di 400-1000 litri/ha a seconda dello sviluppo della vegetazione. Ripetere i trattamenti (fino ad un massimo di 3 per anno) a distanza di 7-14 giorni.
Su orticole (pomodoro e cucurbitacee) il prodotto può essere applicato anche tramite il sistema dell'irrigazione a goccia o con manichette per il controllo della mosca bianca *(Trialeurodes vaporariorum* e *Bemisia tabaci)* in particolare le forme immature.
FLONIC, dopo essere state disciolto in poca acqua a parte, viene introdotto nel sistema di irrigazione e quindi distribuito al terreno.
La soluzione deve essere preparata subito prima del trattamento e applicata al termine del ciclo di irrigazione.
Si raccomanda di effettuare 2 trattamenti alla dose di 0,20 Kg/ha, il primo dopo che le piantine abbiano superato la crisi di trapianto (da 1 a max 7 giorni) e il secondo a 10-14 giorni di distanza, a seconda delle condizioni favorevoli allo sviluppo della mosca bianca.
Avvertenza agronomica: Non effettuare più di 3 applicazioni per anno. Pertanto, qualora FLONIC venga impiegato per il controllo della mosca bianca mediante il sistema dell'irrigazione a goccia con manichetta (max 2 applicazioni), si raccomanda di effettuare un solo trattamento per irrorazione fogliare (controllo degli afidi) in modo tale da non superare le 3 applicazioni totali per anno

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE
Riempire a metà il serbatoio dell'irroratrice con acqua, mettere in funzione l'agitatore ad aggiungere la dose prevista di prodotto, quindi portare al volume desiderato aggiungendo altra acqua.
Mantenere la massa in agitazione fino all'applicazione.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo; devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta su pomodoro, melone, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca e zucchino; 14 giorni su pesco, 21 giorni su melo e pero e 35 giorni su susino.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

08A04937

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia del «SS. Crocifisso», in Matera

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia del «SS. Crocifisso», con sede in Matera.

08A04932

Riconoscimento della estinzione della Parrocchia di S. Donato Martire, in San Valentino in Abruzzo Citeriore

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2008, viene estinta la Parrocchia di S. Donato Martire, con sede in San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei Santi Valentino e Damiano, con sede in San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara).

08A04933

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita di Maria SS. Addolorata, in Atessa

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2008, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita di Maria SS. Addolorata, con sede in Atessa (Chieti).

08A04892

Estinzione, per incorporazione, della Congregazione «Suore Francescane Missionarie dell'Eucarestia», in Palermo, con l'Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Assisi, in Assisi.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2008, viene disposta l'estinzione per incorporazione, con contestuale devoluzione del patrimonio, della Congregazione «Suore Francescane Missionarie dell'Eucarestia», con sede in Palermo, con l'Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Assisi», con sede in Assisi (Perugia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'«Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Assisi», con sede in Assisi (Perugia), subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Congregazione delle «Suore Francescane Missionarie dell'Eucarestia», con sede in Palermo.

08A04936

Assunzione della nuova denominazione della Congregazione delle Suore Figlie di Mater Purissima, in Sassari

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2008, la Congregazione delle Suore Figlie di Mater Purissima, con sede in Sassari, ha assunto la nominazione di «Compagnia Figlie di Mater Purissima», con sede in Sassari.

08A04934

Assunzione della nuova denominazione dell'Istituto Suore Terziarie Francescane «Figlie di S. Francesco di Firenze», in Firenze.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2008, l'Istituto Suore Terziarie Francescane «Figlie di S. Francesco di Firenze», con sede in Firenze, ha assunto la nuova denominazione di Suore Francescane della Trasfigurazione, con sede in Firenze.

08A04935

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Revoca della registrazione di presidi medico-chirurgici

Estratto decreto n. DGFDM-VII/38 - Ditta del 18 giugno 2008

Con il decreto n. DGFDM-VII/38 - Ditta del 18 giugno 2008 di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoindicati presidi medico chirurgici:

Pik Pak liquido - Reg. 4119;

Nuovo Tapum - Reg. 5075;

Volavia - Reg. 8486;

Elettrostromboli - Reg. 9067;

Rezi piastrina insetticida - Reg. 9516.

Motivo della revoca: rinuncia della società Zobele Holding S.p.a. (già Zobele industrie chimiche S.p.a.) titolare delle corrispondenti registrazioni.

08A04938

AUTORITÀ INTERREGIONALE DI BACINO DELLA BASILICATA

Adozione dell'aggiornamento del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico

Con deliberazione n. 15 del 27 giugno 2008, legge 11 dicembre 2000, n. 365, art. 1/*bis,* il Comitato istituzionale dell'autorità di bacino della Basilicata ha adottato l'aggiornamento del piano stralcio per l'assetto idrogeologico interessante l'ambito territoriale del comune di Altamura (Bari).

In ottemperanza all'art. 9 della legge regionale n. 2 del 25 gennaio 2001, l'aggiornamento e la relativa documentazione sono deposi-

tati presso le seguenti sedi delle regioni e province interessate per l'eventuale consultazione per trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Autorità di bacino della Basilicata, via del Gallitello n. 86, Potenza.

Referente: dott. Guido Cerverizzo, tel. 0971/475221-475212;

Regione Puglia - Assessorato lavori pubblici e risorse naturali e difesa del suolo, via delle Magnolie, zona industriale - 70026 Modugno (Bari).

Referente: dott. Giovanni Campobasso, tel. 080/5407864;

Regione Calabria - Assessorato lavori pubblici, via Crispi n. 33 - 88100 Catanzaro.

Referente: ing. Giovanni Ricca, tel. 0961/857454;

Provincia di Potenza - Servizio viabilità, piazza delle Regioni - 85100 Potenza.

Referente: ing. Rocco Continolo, tel. 0971/417229-469110;

Provincia di Matera, via Ridola n. 60 - 75100 Matera.

Referente: ing. Antonio Ippolito, tel. 0835/306234;

Provincia di Bari - Servizio acque parchi protezione civile - Assessorato del territorio, via Amendola n. 189/B - 70125 Bari.

Referente: ing. Francesco Luisi, tel. 080/5412610;

Provincia di Taranto, via Anfiteatro n. 4 - 74100 Taranto.

Referente: dott. Angelo Rusciano, tel. 099/4587267/4521120;

Provincia di Cosenza - Settore protezione civile e difesa del suolo, via Galliano n. 6/f - 87500 Cosenza.

Referente: dott. Antonio Rizzuto, tel. 0984/814452.

Le consultazioni si potranno effettuare dal lunedì al venerdì non festivi dalle ore 9 alle ore 13.

Le osservazioni al piano possono essere inoltrate all'Autorità di bacino della Basilicata, oltre alla regione territorialmente competente, entro la data di scadenza del periodo di consultazione.

L'aggiornamento del piano stralcio per l'assetto idrogeologico potrà essere, altresì, consultato sul sito www.adb.basilicata.it

08A04849

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Provvedimento relativo alle acque minerali

La società Ferrarelle S.p.a., con decreto n. 13 del 17 giugno 2008 dell'A.G.C. 15 settore 12 della regione Campania, è stata autorizzata, per la produzione delle acque minerali «Ferrarelle - Santagata - Natia», all'utilizzo di una nuova linea (Pet4) per contenitori in Pet.

08A04939

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA AL VOLO

Avviso relativo alla pubblicazione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 1º agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con riferimento ai procedimenti di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Si comunica che nell'albo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e sul sito web istituzionale della medesima www.ansv.it è stato pubblicato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con riferimento ai procedimenti di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

08A05000

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-161) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.